

Viene istituita presso il l' I.I.S. Torricelli la figura dell'Uditore con le seguenti finalità:

- Uditori interni: favorire la partecipazione e l'apprendimento per studenti assenti per un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni (al di sopra dei quali si attiverà il progetto di istruzione domiciliare o eventualmente il progetto uditori esterni) tramite collegamento online dello studente iscritto, che risulterà comunque assente alle lezioni
- Uditori esterni: prevenire la dispersione scolastica, offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi, di idoneità o di Stato (anche come privatisti) nell'istituto

Regolamento:

Art.1 L'I. I. S. Torricelli in via eccezionale e previa valutazione dei singoli casi, offre la possibilità di

- collegamento online alle lezioni della propria classe come studente Uditore Interno
- partecipazione alle lezioni di una singola classe, in presenza oppure online a seconda dei casi, come studente Uditore Esterno.

Art. 2 L'uditore interno deve fare domanda, allegando opportuna documentazione, al coordinatore di classe, il quale sottopone il caso al proprio Cdc. Solo nei casi valutati come opportuni dal Consiglio di classe, con risposta scritta alla famiglia, l'uditore avrà la possibilità di collegarsi alle lezioni su Classroom in modalità online, in particolare per lo svolgimento di lezioni con spiegazione e/o esercitazioni compatibili con tale modalità. Non potrà essere valutato e dovrà giustificare regolarmente l'assenza.

Art. 3 L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. Non è ammessa la frequenza di un Uditore Esterno proveniente dall'Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico. Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'ammissione è condizionata al rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alla scuola (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule ecc.). Al momento dell'ammissione, allo studente Uditore Esterno non proveniente dall'istituto che intende frequentare in presenza, viene fornito materiale informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza (terremoto, incendio, etc.) e si richiede di versare una quota equivalente al contributo volontario per poter usufruire della copertura assicurativa e dei servizi offerti dalla scuola.

Art.4 Non è ammesso più di un uditore esterno per classe. Ai fini dell'ammissione sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che l'alunno intende seguire.

Art. 5 L'Uditore Esterno non è tenuto a giustificare le assenze ma si richiede di comunicarle preventivamente al coordinatore di classe qualora prevedibili. Non potrà partecipare a viaggi di istruzione e se intende unirsi ad uscite didattiche si presenterà autonomamente nel luogo dell'uscita e si occuperà individualmente di eventuali pagamenti; non sarà in tali occasioni sotto la responsabilità dei docenti.

Art. 6 L'Uditore esterno in caso di violazioni al regolamento d'Istituto perderà il diritto a partecipare alle lezioni, a discrezione del relativo Consiglio di classe.

Art. 7 L'Uditore Esterno parteciperà alle prove di verifica scritte su base volontaria ma non avrà valutazioni caricate a registro e dovrà effettuare gli esami di idoneità o integrativi, iscrivendosi entro le scadenze previste.

Art. 8 Il progetto Uditore Esterno non può essere ripetuto per più di un anno scolastico.